

Senato della Repubblica



XVII LEGISLATURA

**10^a Commissione permanente
(industria, commercio e turismo)**

**13^a Commissione permanente
(territorio, ambiente, beni ambientali)**

DISEGNO DI LEGGE N. 1541

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea**

**BOZZA EMENDAMENTI
APPROVATI
nella seduta notturna del
23 luglio 2014**

**A cura degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 10^a e 13^a
Aggiornamento 24 luglio 2014 - h 10**

Art. 1

1.100 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui agli articoli 6-*ter*, comma 2, e 9-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2005. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Art. 3

3.100 (come modificato dal subemendamento 3.100/17)

I Relatori

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016»;

b) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole da: «pari a 5,5 milioni» fino a: «2018» con le seguenti: «pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

c) all'articolo 5, comma 6, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione» con le seguenti: «decorrere dal completamento, del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione».

d) all'articolo 5, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:

a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;

b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»;

e) all'articolo 8, comma 2:

1) all'alinea, sostituire le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018».

e) all'articolo 5, comma 13, capoverso 1.1, dopo le parole: «per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)», inserire le seguenti: «e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Art. 4

4.33

Maran, Susta

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a euro 30.000» con le seguenti «con la multa da euro 25.000 a euro 50.000».

Art. 7

7.0.2

Bonfrisco, Pelino, Bruni, Zeller

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis*".

Art. 8

8.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è inserito, dopo il comma 5, il seguente nuovo comma: «All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso"».

Art. 9

9.39

Scalia

Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato.».

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze».

9.82 (testo 2)

Caleo, Tomaselli, Stefano Esposito, Martelli, Santini, Sangalli, Vaccari, Zanon

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 234, è inserito il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27, e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e della segnaletica luminosa stradale».

Art. 10

10.100 (testo 2) come modificato dal subemendamento 10.100/3

I Relatori

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso». Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 4, dopo le parole: «delle autorità di distretto», sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o società da esse controllate».

10.46 (testo 2)

D'Ambrosio Lettieri, Tarquinio

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi, programmati ed in esecuzione da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, finalizzati anche alla mitigazione del rischio idrogeologico, sono prorogate al 30 settembre 2016 le procedure previste dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 121».

10.200

I Relatori

Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è così sostituito:

«8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "due supplenti" sono aggiunte le parole: "con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di quel Ministero". Entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della presente disciplina».

10.74 (testo 2)

Caleo, Vattuone, Albano, Vaccari, Tomaselli

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ", Genova e La Spezia" sono soppresse e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "14 milioni di euro".

13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.

13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.».

10.300 (testo 2)

I Relatori

All'articolo 10, dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente: "6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. "».

Art. 12

12.100

I Relatori

Al comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le parole: «con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività», sono sostituite dalle seguenti: «con adeguata esperienza professionale».

Art. 13

13.86 (testo 3)

Gibiino, Perrone, Pagnoncelli, Mancuso, Caridi, Arrigoni, Consiglio, Candiani, Tomaselli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dal recupero di rifiuti che rispettano i requisiti di cui ai punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 del medesimo sub allegato 1».

Art. 14

14.100

I Relatori

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa comunitaria, e in particolare delle Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE in materia di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il Sindaco di uno dei Comuni presenti nel territorio della regione Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, adottare nei limiti delle rispettive competenze ordinanze contingibili e urgenti, con le quali possono disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo».

14.10 (testo 2) - identico al 14.26

Tomaselli, Fabbri, Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 agosto 2013, a 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8, le parole "3 marzo 2014" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014";
- b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente "9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme comunitarie di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data";
- c) al comma 10, dopo le parole "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero, al netto di quanto già versato.».

14.37 Testo 2

Caleo, Cuomo, Sollo, Saggese, Capacchione

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine di accelerare le attività necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato dall'articolo 10 comma 6 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto, dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il Commissario garantisce, attraverso opportuni atti amministrativi e convenzionali, che il Comune nel cui territorio ricade l'impianto ed i Comuni confinanti e contigui, partecipino con propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza».

14.200 (testo 2)

I Relatori

Al comma 8 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

«b) All'articolo 182, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera g), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata»;

b-bis) all'articolo 256-bis, al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».

14.300

I Relatori

Al comma 8, dell'articolo 14, dopo al lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 183, comma 1, lettera n), alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o

meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati"».

14.61

Tomaselli, Caleo, Vaccari

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Dopo l'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Articolo 184-*quater*. - (*Utilizzo dei materiali di dragaggio*). – 1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera *b)* secondo periodo;

b) è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998. L'Autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicienti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda.

3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste e l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all'Autorità competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui territorio è localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 3, l'Autorità competente per il procedimento di recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.

5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286."».

14.62

Tomaselli, Vaccari, Caleo

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere lo seguente:

«*b-bis*) All'articolo 188, comma 3, lettera *b*), le parole "Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione" sono soppresse».

14.65

Bruni, Zizza, Piccoli, Floris

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis*. All'articolo 190, dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-*ter* possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico è accessibile *on-line* sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e *password* dedicati."».

14.66

Di Biagio

Al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 234, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridotta dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione."».

14.68

Puppato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (Codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime Regioni, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di compostaggio. Le Regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza, che definiscono altresì tecniche e opportunità strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.»

14.78

Vaccari, Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Relativamente all'esecuzione del *test* di cessione previsto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in riferimento all'Allegato 3, viene considerato escluso il parametro amianto.»

14.80

D'Alì

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente:

''2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime''.

8-ter. il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente:

''2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a)), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze''».

Art. 15

15.0.2 (testo 2)

Tomaselli, Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 15-bis.

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottate le misure necessarie per semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non pericolosi prodotti nell'ambito delle attività delle imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasporto dei rifiuti di imballaggio non pericolosi tra diverse unità locali della medesima impresa, eseguito anche da soggetti terzi a condizione in tal caso che vengano utilizzati i medesimi mezzi impiegati per la consegna degli imballaggi pieni, è effettuato con mezzi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 decreto legislativo n. 152 del 2006 in un'apposita sezione secondo una procedura semplificata;

b) il deposito dei rifiuti presso il luogo o i luoghi di raggruppamento iscritti nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali non è soggetto ad autorizzazione a condizione che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali e le ulteriori condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti definiti all'art. 183, comma 1, lettera del d.lgs. 152/2006, ad eccezione del requisito concernente il luogo di produzione dei rifiuti, il quale si intende stabilito presso il luogo indicato dall'impresa nell'ambito della procedura di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;

c) il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006.

Art. 16

16.10 (testo 2)

Caleo, Tomaselli, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Sollo, Vaccari, Astorre, Fabbri, Giacobbe, Orrù, Panizza, Laniece, Di Biagio, Mancuso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*".

Aggiungere i seguenti commi:

"1-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:

- a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione Europea e non proibiti dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE;
- b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo e occasionale;
- c) le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali;
- d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle quantità.

1-*ter*. Entro sei mesi dall'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.»"

16.18

Luciano Rossi

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis*). All'articolo 13, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a 5 cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale"».

16.21

Vaccari

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 1, lettera *m*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: "Alpi", sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,"».

16.500

Il Governo

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico"».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere alla fine le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, Caso EU Pilot 1484/10/ENVI»».

Art. 17

17.1

Caleo, Tomaselli, Vaccari, Mancuso, Caridi

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 5, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza dei componenti presenti."».

Conseguentemente,

- *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno.»;

- *sostituire il comma 9 con il seguente:* «9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attività svolta, nonché sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalità di cui al presente decreto».

17.4 (testo 2)

Caleo, Tomaselli, Vaccari, Mancuso, Caridi

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità Competente, per l'attuazione dei Programmi di Monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

17.0.6 (testo 2)

Tomaselli, Rita Ghedini, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. procedura di cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008)

1. Per le società cooperative di consumo e loro consorzi, la quota di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente periodo: "Per le società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente la quota di cui al periodo precedente è stabilita nella misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112".

3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della società.

6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:

a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale sul sito *internet* della società;

b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;

c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.

7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

8. Le società cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro il 31 dicembre 2015».

Art. 18

18.0.4

Tomaselli, Fabbri, Orrù, Collina, Pelino, Bocca, Merloni

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art.18-bis.

1. Al fine di favorire investimenti volti a favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali – sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – definiscono d'intesa le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi per tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie totale degli immobili interessati.

2. L'intesa di cui al comma precedente stabilisce altresì le condizioni necessarie affinché, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, venga rimosso automaticamente il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983 n. 217».

18.100

I Relatori

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua, altresì, le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo'';

b) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

''8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 4, si provvede a valere su di un'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta contabilità sono versate le risorse stanziare dal comma 8 e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le medesime finalità.''

Art. 19

19.5

Mancuso, Caridi, Pelino, Di Biagio, Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «mercati regolamentati» aggiungere le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione».

19.100

I Relatori

Il comma 2 è modificato come segue:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.».

19.0.17 (testo 2)

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese)

1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti principi e criteri:

a) i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità;

b) definizione delle attività delle Agenzie per le imprese per il supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, che contempili, in particolare, la possibilità per le Agenzie di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, che sono abrogate.».

3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-*bis*", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159".

4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni precedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 20

20.7

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mancuso, Caridi

Al comma 1, sopprimere le lettere p), v) e z).

20.13

Tomaselli, Fabbri, Vaccari

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580» sono aggiunte le seguenti parole: «I diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese devono tener conto delle spese sostenute dalle camere di commercio per la riscossione, la rendicontazione ed il versamento delle somme a favore dell'Organismo italiano di contabilità».

20.31

Mancuso, Maran, Tomaselli, Orrù, Fabbri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente provvedimento, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni».

20.36 (testo 2)

Pelino, Di Biagio, Mancuso, Caridi, Tomaselli, Caleo

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.».

20.43

Tomaselli

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al Titolo III, Capo II,

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 non sia scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 21

21.0.1 (testo 2)

Mancuso, Caridi

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attività di consulenza finanziaria)

All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "Fino al 30 giugno 2014" sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 dicembre 2015".

Art. 22

22.27

Russo, Luigi Marino, Di Biagio, Aracri

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526 comma 2, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'art. 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.»».

22.30 (testo 2)

Mancuso, Caridi

Al comma 3, dopo le parole: "stabilito dalla Banca d'Italia.", sono aggiunte le seguenti: "La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106."

Al comma 4, lettera b) al punto b) le parole: "un significativo interesse economico nell'operazione" sono sostituite dalle parole: "un interesse economico nell'operazione pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario,".

Al comma 4, lettera d), dopo la parola: "patrimonializzazione.", inserire il seguente periodo: "l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS."

Al comma 5, dopo le parole: "stabilità dalla Banca d'Italia.", sono aggiunte le seguenti parole: "La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106."

22.50 (testo 4)

Di Biagio, Zizza

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«7. L'articolo 8-bis del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è così sostituito:

"Art. 8-bis.

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

1. Entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, sono sottoposti alla normativa vigente."».

22.200 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228, i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da 5-*quater* a 5-*nonies*, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nel caso in cui il regolamento del fondo già prevede la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto n. 228 del 1999.

5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attività, anche per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo può essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di due anni stabilito al comma *5-bis*, fino al 31 dicembre 2017, ferme restando le altre disposizioni dei commi da *5-quater* a *5-nonies*.

5-quater. Le società di gestione del risparmio esercitano il potere di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* previa approvazione dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei partecipanti, le società di gestione del risparmio sottopongono la modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote dei votanti.

5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione assembleare le società di gestione del risparmio:

a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013, tramite la società di gestione accentrata, la comunicazione dei dati identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i relativi oneri;

b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per corrispondenza di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 228 del 1999;

c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta di cui al seguente comma *5-sexies*, lettera *a)*, e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega non può in ogni caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il rappresentato né alla società di gestione del risparmio, ai suoi soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di controllo;

d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che con le modalità scelte per la pubblicazione del valore della quota, anche sul proprio sito internet e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso è diffuso senza indugio alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa.

Ai fini dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla società di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea. *5-sexies.* Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti informazioni:

a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per consentire di estendere, secondo quanto previsto nei commi *5-bis* e *5-ter*, la scadenza del fondo;

b) le modalità di esercizio dei diritti dei partecipanti.

5-septies. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, le società di gestione del risparmio deliberano la modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:

a) la possibilità di prorogare il fondo, secondo quanto previsto dai commi *5-bis* e *5-ter*;

b) che l'attività di gestione durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi *5-bis* e *5-ter* è finalizzata al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a incrementare il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali

interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;

c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai commi 5-*bis* e 5-*ter*, la misura della provvigione di gestione su base annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto dal regolamento di gestione; è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo;

d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.

5-*octies*. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi apportate in conformità alle disposizioni dei commi da 5-*bis* a 5-*septies* si intendono approvate in via generale ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 sulla gestione collettiva del risparmio.

5-*nonies*. Le società di gestione del risparmio comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-*bis* a 5-*octies*. 5-*decies*. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16 lettera a) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 è prorogato al 31 dicembre 2014.».

22.300

I Relatori

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Al fine di dare attuazione alla sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 260 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato».

22.400 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2014";

b) al comma 7-*bis*, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, nonché le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all’articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

7-*ter*. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-*ter* non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

22.0.500/10

Tomaselli, Fabbri

All’emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All’articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-*quinqüies* è sostituito dal seguente:

"11-*quinqüies*. Qualora sia necessario ai fini dell’attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa soggetta a commissariamento, non oltre l’anno 2014, il giudice precedente trasferisce all’impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell’impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull’impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell’aumento di capitale di cui al comma 11-*bis*. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del Fondo Unico Giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell’aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo Unico Giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A."».

22.0.500/12

Tomaselli

All’emendamento 22.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All’articolo 2 del decreto-legge- 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione al commissariamento dell’ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all’articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il *sub* commissario di cui all’articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell’attuazione degli interventi previsti dal citato piano, anche ai

sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il *sub* commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)».

22.0.25

Tomaselli

Dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazioni nelle operazioni promozionali)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta."».

22.0.26

Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a) con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

b) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificata mente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catasta le, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate."».

22.0.31

Tomaselli, Bonfrisco, Pelino, Bruni

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di mancata emanazione entro il 31 dicembre 2014 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi"».

22.0.32

Tomaselli

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: "solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"».

Art. 23

23.4

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri

Al comma 1, sostituire le parole: « potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW» con le seguenti: « potenza disponibile superiore a 16,5 kW».

Art. 24

24.12 (testo 2)

Tomaselli

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

Art. 24.

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e all'articolo 24-bis.
2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
 - b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
 - c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia

consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.

7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.»

Art. 25

25.19

Compagnone, Ruvolo, Mario Ferrara, Barani, D'Anna, Davico, Langella, Giovanni Mauro, Milo, Scavone

Al comma 1, dopo le parole: «in corso» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW».

Art. 26

26.100/35 (testo 2)

Tomaselli, Caleo, Vaccari

All'emendamento 26.100, al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

«al numero 1) sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "5 per cento";
al numero 2) sostituire le parole: "8 per cento" con le seguenti: "7 per cento";
al numero 3) sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti "9 per cento"».

Art. 28

28.4

Tomaselli, Caleo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico, definisce un meccanismo transitorio di integrazione che prevede forme di graduale recupero di efficienza da parte delle imprese elettriche interessate.».

Art. 29

29.100/1

Berger

All'emendamento 29.100, apportare le seguenti modifiche:

1. Nel primo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero».
2. Nel secondo periodo dopo le parole: «servizio universale» aggiungere le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero».

Art. 30

30.1 (testo 2)

Pelino

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: "fonti rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda,"»;
- b) dopo le parole: "diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4" e prima delle parole: ", realizzati negli edifici esistenti" sono inserite le seguenti: " e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche,"

30.3

Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis» al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6» aggiungere il seguente periodo: «e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20, articolo 27, legge 23 luglio 2009, n. 99.».

30.6

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono aggiunte le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I soggetti titolari e/o gestori di beni demaniali, di beni di pertinenza dell'autorità militare, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche a servizio delle linee ferroviarie, che siano interessati dal passaggio delle condutture elettriche, partecipano al procedimento e, una volta rilasciata l'autorizzazione unica, sono tenute ad indicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto autorizzativo, le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati, che dovranno essere approvate dal Ministero dello sviluppo economico. Trascorso tale termine, il medesimo Ministero provvederà direttamente a definirle. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante: 'Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne', e successive modifiche e integrazioni."».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.7

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento" sono aggiunte le seguenti: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.9

Piccoli, Pelino, Perrone, Bruni, Zizza, Floris

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da "e che utilizzino il medesimo tracciato" fino a "40 metri lineari" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari";

b) al terzo periodo le parole: "più del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "più del 30 per cento"».

Conseguentemente, in rubrica, dopo le parole: «efficienza energetica» aggiungere le seguenti: «del sistema elettrico».

30.11 (testo 2)

Puppato, Bruni, Zizza, Piccoli, Mancuso, Caridi, Luigi Marino, Di Biagio

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 comma 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 dopo le parole: "fonti rinnovabili" inserire le seguenti: "ivi inclusi le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche"».

30.100

I Relatori

Al comma 2, lettera a), le parole: «non superiore a 100 standard metri cubi/ora», sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 500 standard metri cubi/ora».

30.200 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "le Regioni prevedono" sono inserite le seguenti parole: ", entro e non oltre il 31 ottobre 2014";

2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 31 ottobre 2014";

2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo le parole: "a partire da rifiuti" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il gas di scarica,"».

30.36

Pelino, Luigi Marino, Di Biagio, Mancuso, Caridi, Puppato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al secondo periodo, dopo le parole: "non sono dovuti in caso di" inserire le seguenti: "installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 Kw e di"».

30.38

Di Biagio, Luigi Marino, Merloni, Mancuso

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. Per gli impianti e le attività degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta entro 18 mesi dall'approvazione del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti.

5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualità dell'aria, di qualità ambientale e di emissioni in atmosfera"».

Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono inserite le seguenti parole: «16. Fermo quanto disposto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».

30.40

Gambaro, De Petris, Piccoli, Tomaselli, Caleo, Vaccari, Fabbri, Di Biagio, Merloni, Luigi Marino, Dalla Zuanna, Mancuso, Caridi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "diametro non superiore a 1 metro", aggiungere le parole "di micro cogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

30.0.17

Caleo, Tomaselli, Vaccari, Fabbri

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente nuovo articolo:

«Art. 30-bis.

All'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel secondo periodo, dopo le parole: "a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas", aggiungere le seguenti: "e del servizio idrico integrato"».

30.0.21

Bruni

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

«All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009 n. 99, sopprimere le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

30.0.23

D'Alì

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla Tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione dei bioliquidi sostenibili ottenuti da prodotti agricoli di origine comunitaria rintracciabili ai sensi degli schemi volontari riconosciuti dalla Commissione Europea in attuazione della Direttiva RED 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 ed in conformità al Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi così come previsto dal decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012 e successive modificazioni, e in particolare ai sensi del Sistema di rintracciabilità come definito dall'articolo 2, lettera l) del suddetto decreto. – 28"».

30.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, modificato con decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: "calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti" aggiungere le seguenti: ",purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,".

2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'Allegato 1 dello stesso regolamento, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. La previsione di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2».

30.0.200

I Relatori

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali".

2. All'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, come convertito, il comma 2 è sostituito dal seguente: "I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la

conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

Art. 31

31.7

Arrigoni, Consiglio, Candiani, Bellot, Bignami

Sopprimere l'articolo.

Art. 32

32.100

I Relatori

All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al capoverso 9-*bis*, ottavo periodo, le parole: «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

2) al capoverso 9-*ter*, primo periodo, le parole: «entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 3 le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

32.0.3 (testo 2)

Tomaselli, Caleo, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.».

Art. 33

33.0.1

Fissore, Collina, Lepri, Uras, Floris, Piccinelli, Candiani, Langella, Torrisi, Pagano, Campanella, Bignami, Caridi, Tarquinio, Maran, Di Maggio, Di Biagio, Buemi, Zeller

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di società tra professionisti)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "associazioni tra professionisti", sono inserite le seguenti: "nonché le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".

2. Sono validi, ad ogni effetto, tutti i contratti stipulati, anche con soggetti privati, dalle società di professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come convertito in legge e modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815».

Art. 34

34.100

I Relatori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, Parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, dopo le parole: "estratti, copie e simili" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162».

34.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «Disposizioni interpretative».